



COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

Provincia di Vicenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 del 18/12/2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2025.

L'anno **duemilaventiquattro** del mese di **Dicembre** il giorno **diciotto** alle ore **18:45**, presso la sala Consiliare della Sede Municipale, convocato dal Sindaco mediante lettera di invito recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Presiede **il Sindaco , Umberto Poscoliero** , partecipa **il Segretario Comunale, dott. Gaetano Emanuele**.

Fatto l'appello risulta quanto segue

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Presente</u>	<u>Assente</u>
POSCOLIERO UMBERTO	X	
CALGARO LOREDANA	X	
SETTE SILVIA	X	
CAVEDON MARA	X	
CORTIANA SILVIA	X	
CICCHELERO NICOLA	X	
BASSO STEFANO	X	
MILANI PATRIZIA	X	
ZILIO INES	X	
CARRERA SERGIO	X	
BURLAMACCHI ANDREA	X	
TOLDO LIVIO	X	
BALASSO ANDREA		X

Presenti: 12 Assenti: 1

Nominati scrutatori i consiglieri:

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente argomento:

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i commi da 738 a 783 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, riguardanti l'istituzione e la disciplina della nuova Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTI in particolare, con riferimento alle aliquote:

- il comma 748, che fissa nello 0,5 per cento l'aliquota base per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, con possibilità per i comuni di aumentarla di 0,1 punti percentuali o di diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 750, che fissa nello 0,1 per cento l'aliquota base dei fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 stabilisce l'esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
- il comma 753, che fissa nello 0,86 per cento l'aliquota base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, con possibilità per i comuni di aumentarla fino all' 1,06 per cento o di diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, che fissa nello 0,86 per cento l'aliquota base per gli immobili diversi da quelli sopra indicati, con possibilità per i comuni di aumentarla fino all' 1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 758 punto d), in base al quale nel comune di San Vito di Leguzzano risultano esenti dall'imposta i terreni agricoli;

VISTO l'art. 1 comma 756 della L. 160/2019 secondo cui i comuni possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO l'art. 1 comma 757 della L. 160/2019 secondo cui i comuni, anche se non intendono diversificare le aliquote, devono redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale onde elaborare l'apposito **prospetto delle aliquote**, il quale forma parte integrante della delibera e senza cui la stessa non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771, risultando quindi inefficace;

VISTO a tal fine il decreto 7 luglio 2023 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze che ha altresì approvato l'Allegato A che declina le condizioni base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno delle fattispecie previste;

CONSIDERATO che a causa di talune criticità il legislatore ha prorogato al 2025 la decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote IMU, ai sensi dell'art. 6-ter del D.L. 132/2023;

VISTO infatti il successivo decreto "integrativo" 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze con cui, in esito ad una fase di sperimentazione, è stato riapprovato l'Allegato A in sostituzione del precedente;

VISTI in proposito i dati previsionali forniti dall'ufficio tributi sulla base delle simulazioni di calcolo effettuate;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della nuova Imposta Municipale Propria;

CONSIDERATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 1 commi 748-750-752-753-754-756 della L. 160/2019;

DATO ATTO della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria rispetto alle annualità precedenti;

ACQUISITI i pareri di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

A SEGUITO di votazione palese con il seguente esito:

<i>Presenti</i>	12
<i>Favorevoli</i>	12

Contrari /
Astenuti /

DELIBERA

1) di approvare per l'**anno d'imposta 2025** l'allegato **prospetto delle aliquote** per l'applicazione dell' IMU, come compilato tramite l'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

2) di provvedere entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025 all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160, pena l'inefficacia della stessa.

Con separata votazione palese con il seguente esito:

Presenti 12
Favorevoli 12
Contrari /
Astenuti /

la delibera in oggetto è dichiarata immediatamente eseguibile considerata l'urgenza di darvi esecuzione.

Il presente verbale è redatto secondo quanto previsto dall'art.46 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. L'integrale discussione è registrata su supporto informatico per essere conservata agli atti dell'ufficio segreteria.

*La registrazione sarà inoltre pubblicata sul sito istituzionale del Comune: www.comune.sanvitodileguzzano.vi.it nella sezione: **In evidenza – Registrazioni del Consiglio Comunale.***

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2025.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

San Vito di Leguzzano, 12/12/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Enrica Vanzo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la relativa copertura finanziaria.

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI

Capitolo	Anno	Descrizione Imp.	Importo	Imp.

ACCERTAMENTI

Capitolo	Anno	Descrizione Acc.	Importo	Acc.

San Vito di Leguzzano, 12/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Enrica Vanzo

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Umberto Poscoliero

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Gaetano Emanuele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi da oggi mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi dell'art. 124 primo comma, della Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

San Vito di Leguzzano, 24/12/2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Enrica Vanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/01/2025,
decorsi dieci giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

E' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.l.vo. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Enrica Vanzo

Prospetto aliquote IMU - Comune di SAN VITO DI LEGUZZANO

ID Prospetto 1788 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		0,97%
Terreni agricoli		Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili		0,88%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		0,97%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione a disposizione - Abitazioni non locate e non concesse in comodato - Periodo non coperto da contratti purché la condizione di immobile a disposizione persista da almeno: 0	1,06%*

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

* Ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per la fattispecie personalizzata e' necessario che le condizioni selezionate ricorrano cumulativamente

Documento generato il 12/11/2024 alle 11:56:29